



Sezione regionale conveniva in giudizio il sig. Vincenzo Alessi per sentirlo condannare al pagamento della somma complessiva di € 25.583,28 (euro venticinquemilacinquecentottantatré/28), oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

Con nota del 15 novembre 2018 della Guardia di Finanza, Tenenza di Piazza Armerina, perveniva alla Procura una segnalazione con riferimento all'odierno convenuto, in quanto lo stesso, pur avendo un rapporto di servizio a tempo pieno e in regime di esclusività con l'ASP 3 di Catania, presso l'Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria del P.O. "Gravina" di Caltagirone con la qualifica di dirigente medico, avrebbe svolto attività libero professionale in assenza della prescritta autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza.

Nell'ambito di autonoma attività investigativa era condotta un'indagine, a seguito della ricezione di un esposto con le pagine dell'agenda del dott. Alessi, dalla quale emergeva che quest'ultimo avrebbe svolto per anni l'attività libero professionale di otorino-laringoiatra presso uno studio in Piazza Armerina, con accertamento di proventi non fatturati e non dichiarati pari ad € 26.640,00 per il periodo di imposta 2014 e 2015.

Nel corso delle indagini la Guardia di Finanza sentiva molteplici pazienti, i quali confermavano di aver prenotato la prestazione medica all'utenza mobile del convenuto e di aver pagato un onorario allo stesso. Inoltre, veniva sentito anche il medico locatario dell'immobile utilizzato, il quale dichiarava che, per le prestazioni mediche, il convenuto gli avrebbe chiesto di poter utilizzare il suo studio sistemando lì le proprie attrezzature. Oltre a ciò, con

accesso all'ASP di Catania, risultava che il dott. Alessi non aveva avuto alcuna autorizzazione all'esercizio dell'ALPI (attività libero professionale intramuraria) prima del 2016, quando era stato autorizzato al detto esercizio presso gli spazi ambulatoriali nel P.O. Gravina di Caltagirone. In ogni caso nel 2014 e 2015 il convenuto avrebbe percepito l'indennità di esclusività pari ad € 25.583,28.

Per tali ragioni l'ufficio requirente notificava al sig. Alessi l'invito a dedurre per le somme percepite come indennità di esclusività. Con deduzioni difensive però questi contestava che le pagine dell'agenda e i pochi soggetti sentiti potessero costituire prove a suo carico, rappresentando che si sarebbe trattato di soli indizi. In ogni caso la difesa riteneva che il danno non potesse essere costituito dall'indennità per il periodo da marzo 2014 a dicembre 2015, non essendovi la prova che l'esercizio della professione fosse avvenuto in tale periodo senza soluzione di continuità.

Tali argomentazioni non erano però ritenute dalla Procura sufficienti a superare le contestazioni e quindi quest'ultima notificava l'atto di citazione, nel quale, ripercorsa la vicenda, si soffermava sulla normativa relativa all'attività medica professionale in regime extramurario e in regime intramurario. Sulla base di questa normativa sono previsti incentivi per i dirigenti del ruolo sanitario che optano per l'esercizio della libera professione intramuraria e rinunciano ad effettuare altra attività sanitaria a titolo non gratuito. La violazione di detti obblighi comporterebbe la risoluzione del rapporto e la restituzione dei benefici economici. Inoltre nel caso di specie il convenuto, in osservanza del regolamento ALPI del P.O. Gravina di Caltagirone, vigente all'epoca dei fatti, articolo 12 regolamento

2009 PO Gravina e 17 ALPI 2015 ASP 3 di Catania, per esercitare attività

libero professionale avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione all'ASP di

appartenenza, conformandosi anche agli obblighi accessori connessi

all'autorizzazione (emettere e registrare le fatture, utilizzare i bollettari

dell'Azienda per le ricevute o fatture delle somme pagate dai pazienti,

versare tempestivamente all'Azienda i corrispettivi ricevuti).

Tale condotta per la Procura integrerebbe un'ipotesi dolosa, in quanto la

reiterata violazione del rapporto di esclusività non potrebbe che costituire

una violazione dolosa degli obblighi di servizio.

Con memoria depositata in data 12 novembre 2019 si costituiva il

convenuto, che eccepiva innanzitutto la nullità dell'atto di citazione

notificato. Infatti, secondo la prospettazione difensiva, l'atto di citazione

avrebbe dovuto dare conto della fase istruttoria, ovvero delle deduzioni

difensive e dei motivi per i quali queste si ritenevano superate.

Sintomatico di detta circostanza sarebbe anche la tempistica che

indicherebbe un vaglio solo formale della memoria difensiva, poiché questa

sarebbe pervenuta in data 21 giugno 2019 e l'atto di citazione sarebbe stato

notificato in data 27.06.2019.

Nel merito la difesa riteneva poi non provato l'assunto della Procura,

essendovi solo mere presunzioni. In particolare le pagine dell'agenda,

presenti solo in copia, non dimostrerebbero la riconducibilità al dott. Alessi,

né la collocazione spazio-temporale, non essendo indicato l'anno di

riferimento. Allo stesso modo le dichiarazioni dei soggetti sentiti sarebbero

generiche e con identico contenuto, come se i dichiaranti fossero stati indotti

con la formulazione dei quesiti, e comunque non risulterebbero

circostanziate. La collocazione delle visite sarebbe inesistente, in quanto non

sussisterebbe un riferimento a date o orari precisi e non vi sarebbe comunque

prova della continuità dell'esercizio della professione quale specialista.

Inoltre nella memoria veniva rilevato che il periodo oggetto di contestazione

per la Guardia di Finanza sarebbe da marzo 2014 a dicembre 2015, mentre

per la Procura da gennaio 2014 a dicembre 2015. Nello specifico peraltro si

rappresentava che nessuna contestazione sarebbe possibile proprio per l'anno

2014, in assenza di elementi probatori o presuntivi.

Pertanto il convenuto concludeva per la dichiarazione di inammissibilità

della domanda formulata dall'ufficio requirente, per l'assoluzione e in via

gradata, per l'esercizio del potere riduttivo.

All'udienza del 4 dicembre 2019 la Procura insisteva nelle conclusioni già

rassegnate, rilevando l'infondatezza delle eccezioni sollevate dal convenuto

in ordine alla nullità dell'atto di citazione ed alla mancanza di prove. In

particolare, rispetto alle prove, si evidenziava la concordanza delle

dichiarazioni dei pazienti.

Gli avvocati della difesa, invece, sul punto ribadivano l'assenza di prova

poiché questa sarebbe costituita dalle dichiarazioni dei presunti pazienti, nel

numero esiguo di 27, e dalla copia di stralci di agenda, senza l'accertamento

della sua riconducibilità al convenuto, rispetto al quale non sarebbe stata

effettuata neanche una perizia calligrafica.

Al termine della discussione la causa era posta in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del danno erariale che

secondo la prospettazione della Procura sarebbe derivato dalla violazione da parte del convenuto del regime di esclusività, quale dirigente medico, per aver eseguito prestazioni professionali a titolo non gratuito privatamente senza la necessaria autorizzazione della ASL di riferimento.

Preliminarmente la difesa sollevava un'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 5, c. 1, d.l. 453/993, convertito con l. 19/1994, perché *«assente nell'atto di citazione qualsivoglia riferimento a quanto indicato nell'invito a dedurre notificato al convenuto e alle deduzioni collaborative da costui prodotte»*.

L'eccezione appare a questo collegio infondata. Dalla lettura dell'atto di citazione emerge che i fatti contestati nell'invito a dedurre sono i medesimi indicati nell'atto di citazione ed inoltre a pag. 3 di quest'ultimo vi è un paragrafo dedicato all'analisi delle deduzioni difensive. Pertanto, innanzitutto, non può concretizzarsi l'ipotesi di nullità ai sensi dell'art. 87 c.g.c. per la mancata corrispondenza tra i fatti indicati nell'atto di citazione e gli elementi essenziali del fatto contenuti nell'invito a dedurre. E poi, in particolare, *«l'apparente sottovalutazione delle argomentazioni esposte dalla difesa in sede di deduzioni, pertanto, lungi dall'incarnare un motivo di nullità dell'atto introduttivo, rappresenta unicamente l'oggettivarsi di una fisiologica dialettica tra i punti di vista di due parti contrapposte, accusa e difesa, non sussistendo, in capo all'attore pubblico un obbligo di motivazione in ordine alla non condivisione delle argomentazioni prospettate dalla difesa in sede di deduzioni difensive, senza altrimenti correre il rischio di alterare la natura stessa dell'invito, trasformandolo da strumento volto ad acquisire validi elementi probatorio, utili anche eventualmente a supportare una richiesta di*

*archiviazione, a strumento finalizzato alla nascita di un contraddittorio pre processuale, con conseguente insorgenza, in capo al Procuratore, di oneri, quale la motivazione punto per punto dei propri atti introduttivi, propri dell'organo giudicante» (sez. Toscana n. 77/2019).*

Non conferente e non sintomatica della mancata valutazione delle deduzioni difensive appare inoltre anche l'indicazione da parte del convenuto della tempistica intercorsa tra le deduzioni difensive e l'atto di citazione, ovvero l'aver notificato l'atto di citazione solo pochi giorni dopo la ricezione delle deduzioni difensive. Infatti non può quantificarsi, in termini di tempo, quello necessario ad analizzare le deduzioni difensive.

**2.** Ciò premesso, nel merito, la domanda formulata dalla Procura merita accoglimento.

Rispetto al caso di specie occorre muovere dal quadro normativo di riferimento, in particolare l'articolo 4, comma 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l'articolo 72, commi 4, 5, 6 e 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'articolo 1, comma 5 della legge n. 662 del 1996, l'articolo 15-*quater*, comma 3 della legge 30 dicembre 1992, n. 502, l'articolo 15-*quinqües*, comma 2 della citata legge n. 502 del 1992.

Il medico, che abbia optato per il rapporto esclusivo con una struttura pubblica, ha benefici in termini di trattamento economico e anche in termini di carriera. Lo stesso può svolgere attività libero professionale nei limiti indicati dall'art. 15 *quinqües* l. 502/1992.

Orbene, la condotta contestata al convenuto è costituita dall'aver svolto negli anni 2014 e 2015 senza la dovuta autorizzazione, in quanto medico che aveva optato per il rapporto esclusivo con l'ASP, attività mediche

specialistiche a titolo non gratuito.

Premesso che non è controverso il rapporto di lavoro esclusivo del convenuto, in ordine alla prima circostanza, ovvero la mancanza di autorizzazione negli anni in contestazione, questa affiora dalla documentazione acquisita. In particolare, dal verbale delle operazioni compiute e dall'acquisizione documentale relativa alla posizione del convenuto (all. 1 alla nota di segnalazione di danno erariale del 15.11.2018 da parte della Guardia di Finanza, Tenenza di Piazza Armerina), emerge, come dichiarato dal funzionario dell'ufficio ALPI presso il presidio ospedaliero del distretto di Caltagirone, che non vi è alcuna autorizzazione prima di quella richiesta e ottenuta per l'anno 2016. Inoltre, con riferimento a quest'ultimo anno, nella deliberazione n. 292/2016 dell'ASP di Catania si legge «VERIFICATO che si tratta di prima istanza».

Accertata dunque la mancanza di autorizzazione, occorre verificare che il convenuto abbia eseguito visite specialistiche negli anni 2014 e 2015.

La Procura fonda il proprio assunto sulla relazione della Guardia di Finanza (nota del 15.11.18) e sulla documentazione allegata, consistente negli stralci dell'agenda e nelle dichiarazioni dei pazienti e dell'affittuario dei locali impiegati per le visite.

Appaiono, a tal riguardo, prive di pregio le argomentazioni utilizzate dalla difesa che ritiene non sufficienti le suddette prove. In particolare, con riferimento alla riconducibilità delle pagine dell'agenda al convenuto, l'argomentazione della mancanza di una perizia calligrafica, come sostenuto in udienza, vale anche come argomento *a contrario*. La Guardia di Finanza non ha richiesto una perizia calligrafica, ma neanche la difesa l'ha effettuata,

come prova contraria, per dimostrare che le pagine non erano state scritte dal convenuto.

Inoltre che le pagine si riferiscano al 2015 è di facile deduzione verificando che nel 2015 il dato giorno di quel mese sia un dato giorno della settimana, es. nelle pagine vi è “5 lunedì seconda settimana” e nel 2015 il 5 gennaio era un lunedì, così come vi è “venerdì 9 gennaio” ed il 9 gennaio era un venerdì nel 2015. Pertanto emerge dalle pagine, come indicato nella relazione della Guardia di Finanza a pag. 9, che quelle possono riferirsi ad un’agenda del 2015. In queste pagine, inoltre, si legge più volte, rispetto ad alcuni pazienti, di precedenti visite effettuate nel 2014.

Poi che si tratti di entrambi gli anni, il 2014 e il 2015, si deduce anche dalle dichiarazioni del dott. Cavallaro (all. 23 relazione Guardia di Finanza del 15.11.18), che affermava di essere affittuario dei locali in via Conti n. 6 e di averli concessi gratuitamente in uso al convenuto negli anni 2014 e 2015, in virtù del rapporto di amicizia che intercorreva fra gli stessi. In detti locali il dott. Alessi aveva sistemato le proprie attrezzature per effettuare le visite specialistiche, in giorni ed in orari diversi rispetto al dichiarante.

Pertanto il riscontro sugli anni è dato non solo deduttivamente dai dati contenuti nelle pagine, ma anche dalle dichiarazioni sull’utilizzo dello studio medico da parte di un soggetto che rappresentava essere legato da un rapporto di amicizia con il convenuto.

A ciò si aggiungano le dichiarazioni dei pazienti sentiti, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non appaiono in numero esiguo (n. 21 per il 2015 e 5 per il 2014, come indicato a pag. 10 della relazione della Guardia di finanza del 15.11.18).

Sulla base delle indicazioni contenute nelle pagine dell'agenda venivano sentiti i soggetti che erano ivi segnati come pazienti. In tali dichiarazioni questi indicavano all'incirca il periodo delle visite, di essersi recati presso lo studio del dott. Cavallaro in via Conti, quanto pagavano di corrispettivo e di aver prenotato le visite all'utenza mobile del dott. Alessi. In quanto tali, le dichiarazioni non appaiono generiche, ma contengono il riferimento agli elementi sufficienti ad individuare l'esecuzione di una prestazione medica, il luogo dove la stessa veniva eseguita, il soggetto che la eseguiva e con il quale venivano concordate le prenotazioni. Sono questi elementi sufficienti e non generici per individuare la condotta contestata al convenuto.

Peraltro sono pretestuose le affermazioni della difesa che ritiene le dichiarazioni identiche, come se i dichiaranti fossero stati indotti dalla formulazione dei quesiti. In realtà appare normale che per la verifica di medesime circostanze, ovvero aver ricevuto una prestazione medica, vengano formulati gli stessi quesiti. E rispetto a detti quesiti se tutti ricevevano una prestazione dal dott. Alessi presso lo studio del dott. Cavallaro, prenotando all'utenza mobile del primo, appare lapalissiano che le risposte risultino uguali. Se si leggono le dichiarazioni, queste mutano sulle circostanze che possono essere diverse, come ad esempio il periodo in cui era stata eseguita la prestazione, il soggetto che ne usufruiva quale coniuge o figlio, o l'utenza telefonica utilizzata dal paziente per contattare l'utenza mobile del medico.

Tali prove, ovvero le pagine dell'agenda, le dichiarazioni del dott. Cavallaro, le dichiarazioni dei pazienti, anche fossero solo indizi, come indicato dalla difesa, sarebbero comunque tutti gravi, precisi e concordanti e, quindi,

valutati insieme non lascerebbero spazio per dubitare.

Si può ritenere quindi dimostrata la condotta contestata al convenuto sia per l'anno 2015 sia per l'anno 2014, rispetto al quale si trovano indicazioni di visite eseguite nei confronti di alcuni pazienti nell'agenda 2015 e nelle dichiarazioni di alcuni fra questi ultimi.

In conclusione, non appare necessario che sia provata, come ritiene la difesa, la sistematicità e la continuità delle prestazioni nel periodo contestato, perché anche una sola prestazione medica esterna retribuita è sufficiente ad integrare la violazione dell'esclusività del rapporto di lavoro con la struttura pubblica. A tal riguardo non vi è neanche la affermata discrasia da parte della difesa tra il periodo oggetto di contestazione per la Guardia di Finanza (marzo 2014 – dicembre 2015) e quello oggetto di contestazione per la Procura (gennaio 2014- dicembre 2015). Se si legge la già citata relazione della Guardia di Finanza riversata in atti (nota del 15.11.2018), le indagini si riferivano agli anni di imposta 2014 e 2015 (pag. 2), erano riportate le informazioni reddituali su quegli anni (pag. 7) e le operazioni di verifica riguardavano il periodo 01.01.2014 – 31.12.2015 (pag. 9). Soltanto la quantificazione dell'indennità di esclusività, con i relativi cedolini, riguardava marzo 2014 – dicembre 2015. Allo stesso modo la Procura faceva riferimento agli anni 2014 e 2015 e per la quantificazione faceva riferimento a quanto indicato nella relazione della Guardia di Finanza e nella documentazione allegata, proveniente dall'ASP di Catania (nota prot. 108987 in data 11.10.2018).

**3.** Con riguardo al danno, sussiste quello da violazione del rapporto di esclusività, avendo il convenuto svolto attività professionale esterna

retribuita pur avendo optato per il rapporto di lavoro esclusivo con la struttura pubblica. Ciò anche a prescindere dalla mancata autorizzazione, poiché questa avrebbe consentito di svolgere attività professionale nei limiti normativi e regolamentari (art. 15 *quinquies* l. 502/1992) e fuori dagli spazi della struttura pubblica soltanto in ristrettissimi casi. L'attività svolta dal convenuto risultava esterna ed eseguita in studio privato, con proprie tariffe.

Il danno erariale pertanto risulta essere pari alle somme corrisposte nel periodo di riferimento nell'erroneo presupposto che il convenuto avesse svolto la propria attività in regime di esclusività, poiché questo esborso non vi sarebbe stato ove il convenuto avesse dichiarato lo svolgimento di attività retribuita e avesse optato per il regime di non esclusività (sez. Veneto 157/2015).

In quest'ottica il danno consiste nell'indennità di esclusività percepita negli anni 2014 e 2015. Infatti la suddetta indennità viene riconosciuta per remunerare il medico che sceglie di prestare la propria attività solo nei confronti della struttura pubblica. *«I benefici economici di cui si tratta sono riconosciuti per l'impegno – su cui la struttura pubblica fa affidamento - a prestare la propria opera in via esclusiva per la struttura medesima e per un significativo intervallo di tempo, sicché anche una sola violazione dell'obbligo di esclusività rende dannosa l'intera spesa sostenuta per attribuire tali benefici. Milita, infatti, univocamente in tal senso il comma 4 del citato articolo 15-quater della legge n. 502 del 1992, nella parte in cui prevede che i dirigenti sanitari “possono optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo”.*

*Conseguentemente, essendo l'anno l'intervallo di tempo di riferimento per le vicende riguardanti la conformazione di quel rapporto di lavoro, va ritenuta corretta la quantificazione attorea del "danno da violazione del rapporto di esclusività", stabilita in misura pari alla differenza tra la retribuzione percepita dal convenuto nell'intero anno (omissis) e quella che lo stesso avrebbe percepito nel medesimo anno in regime di non esclusività» (così sez. Sicilia 735/2017 e nello stesso senso Appello Sicilia n.85/2019).*

Tuttavia la Guardia di Finanza quantificava il danno conteggiando l'indennità solo a partire dal marzo 2014 e a tale quantificazione si atteveva anche la Procura, che formulava una domanda di condanna pari ad € 25.583,28. E, nonostante il principio sopra espresso, questo collegio non può condannare al pagamento di una somma superiore a quella richiesta nella domanda formulata con l'atto di citazione, ma soltanto entro i limiti della stessa.

**4.** Alla luce di quanto sopra illustrato, in accoglimento della domanda attorea, si ritiene di condannare il sig. Alessi Vincenzo al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania di € 25.583,28, oltre rivalutazione monetaria dalla data di pagamento delle singole poste fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dello Stato come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 66578 condanna il sig. Alessi

Vincenzo al pagamento in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania di € 25.583,28, oltre rivalutazione monetaria dalla data di pagamento delle singole poste fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali dal deposito della presente sentenza fino al soddisfo, nonché delle spese di giustizia in favore dello Stato liquidate in € 84,06.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 4 dicembre 2019.

L'estensore

Il Presidente

F.to Carola Corrado

F.to Guido Carlino

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 27 dicembre 2019

Il Collaboratore Amministrativo

F.to Dr. Angelo Di Vita